

Regolamento recante le modalità di gestione e attuazione del Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V - A Italia-Slovenia 2014-2020 in attuazione dell'articolo 8, commi da 1 a 3, della Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016)

CAPO I

FINALITA' E DEFINIZIONI

Articolo 1 Finalità

Articolo 2 Definizioni

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

Articolo 3 Compiti del Comitato di sorveglianza

Articolo 4 Competenze della Giunta regionale

Articolo 5 Contratto di finanziamento

Articolo 6 Organismo intermedio

Articolo 7 Pubblicità

Articolo 8 Irregolarità e recuperi

Articolo 7 Entrata in vigore

CAPO I

FINALITA' E DEFINIZIONI

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma di cooperazione INTERREG V - A Italia-Slovenia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 9285 del 15 dicembre 2015, in attuazione dell'articolo 8, commi da 1 a 3, della Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016).

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) Autorità di gestione: l'organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma di Cooperazione INTERREG V - A Italia-Slovenia 2014-2020 (di seguito denominato Programma) secondo quanto stabilito dall'articolo 23 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea) e dall'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio);

b) Autorità di certificazione: l'organismo responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari e statali per l'attuazione del Programma, secondo quanto stabilito dall'articolo 126 del Regolamento (UE) 1303/2013;

c) Comitato di sorveglianza: l'organismo, istituito ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento (UE) 1303/2013, che svolge le funzioni previste dall'articolo 49 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dall'articolo 12 del Regolamento (UE) 1299/2013 e, in particolare, accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma e seleziona le operazioni da ammettere a finanziamento; al Comitato di sorveglianza partecipa la Regione Friuli Venezia Giulia;

d) Beneficiario: qualsiasi soggetto pubblico o privato, che partecipa ad un progetto approvato in qualità di beneficiario principale/capofila/Lead Partner o di beneficiario Partner o di beneficiario unico, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, c. 10 del Regolamento (UE) 1303/2013;

e) Organismo intermedio: qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità e la supervisione dell'Autorità di gestione, di certificazione, o che svolge mansioni per loro conto nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) 1303/2013.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

Articolo 3

(Compiti del Comitato di sorveglianza)

1. Ai sensi dell'articolo 49 e dell'articolo 110 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dell'articolo 12 del Regolamento (UE) 1299/2013, il Comitato di sorveglianza approva i documenti relativi all'attuazione del Programma, ed in particolare:

- a) esamina e approva la metodologia ed i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni e approva ogni eventuale revisione di tali criteri in base alle necessità della programmazione;
- b) esamina e approva il piano di valutazione del Programma e qualsiasi sua eventuale modifica;
- c) esamina e approva la strategia di comunicazione del Programma e le eventuali modifiche alla stessa;
- d) approva il budget e le linee guida di assistenza tecnica e le eventuali modifiche al budget;
- e) esamina e approva l'implementazione del report annuale e finale;
- f) approva i bandi, gli application package e tutti i documenti necessari per l'attuazione del Programma e dei progetti (linee guida, manuali, modelli, rapporti);
- g) ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento CE 1299/2013, seleziona le operazioni che saranno finanziate dal Programma;
- h) esamina e approva qualsiasi proposta formulata dall'Autorità di Gestione per qualsiasi modifica al Programma.

Articolo 4

(Competenze della Giunta regionale)

1.La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 34/2015, con riferimento alla partecipazione dell'Amministrazione regionale in qualità di beneficiario, autorizza, su proposta dell'Assessore competente, la partecipazione ai bandi in qualità di beneficiario principale/capofila/Lead Partner e alle proposte progettuali in qualità di beneficiario Partner da presentare a valere sui bandi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

2.Con riferimento ai progetti ammessi a finanziamento a cui partecipa la Regione, la Giunta regionale può riservare le risorse di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 34/2015.

Articolo 5

(Contratto di finanziamento)

1. Sulla base della selezione delle operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), l'Autorità di gestione stipula con il beneficiario principale/capofila/Lead Partner o con il beneficiario unico il contratto di finanziamento sulla base del quale è concesso il contributo nei confronti dei soggetti destinatari delle risorse, in conformità alla decisione della Commissione europea C(2015) 9285 del 15 dicembre 2015.

Articolo 6

(Organismo intermedio)

1. In conformità alla decisione della Commissione europea C(2015) 9285 del 15 dicembre 2015, l'Organismo intermedio è direttamente responsabile dell'attuazione e gestione della parte di Programma affidatagli dalla convenzione prevista dall'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (UE) 1303/2013.

2. Nella convenzione, di cui al comma 1, sono regolamentati i contenuti della delega, le funzioni reciproche, gli obblighi e le modalità di esecuzione della delega stessa, le modalità di svolgimento delle attività di gestione, le modalità di conservazione dei documenti, la descrizione dei flussi finanziari, sanzioni per ritardi, negligenze o inadempienze.

Articolo 7

(Pubblicità)

1. Gli avvisi per la selezione dei progetti e l'esito della selezione delle operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. L'Autorità di gestione dà adeguata pubblicità alle attività relative al Programma, mediante pubblicazione anche attraverso il sito web della Regione e il sito web del programma www.ita-slo.eu, nonché attraverso altre forme di comunicazione multimediale.

Articolo 8

(Irregolarità e recuperi)

1. In conformità all'articolo 27 paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) 1299/2013, gli importi indebitamente versati ai beneficiari in conseguenza di un'irregolarità e non recuperati dal beneficiario principale/capofila/Lead Partner o dal beneficiario unico vengono rimborsati dallo Stato membro o dal Paese terzo, nel cui territorio ha sede il beneficiario, all'Autorità di Gestione.

Articolo 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE